

# Decreto del Consiglio di Stato che rimette in vigore e modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie

del 20 agosto 2025

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

**I**  
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie, allegate ai decreti del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011, del 19 febbraio 2014, del 23 dicembre 2015, del 9 maggio 2018, del 27 febbraio 2019, del 16 settembre 2020, del 5 ottobre 2022, del 22 marzo 2023 e dell'8 maggio 2024 (BU 28, 2011, 15, 2014, 95, 2015, 26, 2018, 16, 2019, 51, 2020, 38, 2022, 13, 2023 e 22, 2024) che conferiscono l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie del Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

**Art. 10 Contributo paritetico per l'applicazione del CCL**

<sup>1</sup>Per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione del CCL e il finanziamento della formazione continua, è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC di Bellinzona, del seguente ammontare:

- a) per tutti i datori di lavoro del Cantone Ticino assoggettate al presente CCL: il 2 ‰ (due per mille) dei salari versati durante l'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 20.00 al mese;
- b) per i lavoratori (apprendisti compresi):
  - lo 0.7% della retribuzione lorda, secondo il calcolo AVS, trattenuto da ogni retribuzione dal datore di lavoro per le spese di applicazione;
  - lo 0.3% dello stipendio lordo, secondo il calcolo AVS, trattenuto dal datore di lavoro da ogni retribuzione per i costi di formazione e di perfezionamento professionale.

*(Il resto dell'art. 10 rimane invariato)*

**Art. 14 Salari (...)**

<sup>1</sup>I salari minimi contrattuali per le rispettive categorie professionali corrispondono a:

Classe salariale e rispettiva definizione	sal. orario CHF
capo vetraio lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale	30.40
vetraio qualificato lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro	27.90

Classe salariale e rispettiva definizione	sal. orario CHF
vetraio lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l'attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all'estero. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria	25.90
aiuto vetraio lavoratore con limitate conoscenze professionali	24.40
giovani lavoratori	
1. anno, dal conseguimento dell'attestato sino alla fine dell'anno civile successivo	23.15
2. anno, dal secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato	25.20
3. anno, dal terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato	25.70

#### apprendisti

I. anno di tirocinio	720.00 al mese
II. anno di tirocinio	870.00 al mese
III. anno di tirocinio	1'280.00 al mese
IV. anno di tirocinio	1'480.00 al mese

(...)

<sup>3</sup>A tutti i lavoratori andrà corrisposto (...) un aumento dei salari reali di CHF 40.00. Inoltre, le aziende dovranno corrispondere lo 0.5 % della massa salariale al 31.12.2024 quale aumento al merito. Gli aumenti salariali sono riconosciuti a tutti coloro che erano occupati presso le aziende al 31 dicembre 2024.

*(Il resto dell'art. 14 rimane invariato)*

#### II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'articolo 14 capoverso 3 del contratto collettivo di lavoro.

#### III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° ottobre 2025 ed è valido fino al 31 dicembre 2026.

Bellinzona, 20 agosto 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 4 settembre 2025